

CAPITOLATO D'ONERI
PER LA COPERTURA ASSICURATIVA

ALL-RISKS OGGETTI D'ARTE



Amministrazione aggiudicatrice



COMUNE DI FONTANELLATO
(PROVINCIA DI PARMA)

SCHEDA DI POLIZZA

Contraente/Assicurato Comune di **FONTANELLATO**
Piazza Giacomo Matteotti 43012 - Fontanellato (Prov. Parma)
PIVA 00227430345

Ubicazione del rischio Museo della Rocca
Piazza Matteotti 1
43012 Fontanellato (PR)

Sezione Assicurata ☐ **A** giacenza

☒ **valore dichiarato**

Forma

☐ stima accettata

Somma assicurata

Partita	Beni assicurati	Somma (operante nella forma PRA)	Tasso
1	Beni mobili <i>esclusi affreschi</i>	€ 1.500.000,00 per evento / anno con il limite di ✓ € 200.000,00 per singola opera ✓ € 300.000,00 per sinistro / anno per furto e rapina	

Durata contrattuale

anni	rateazione	effetto ore 24.00	scadenza ore 24.00
5	Annuale	31.12.2021	31.12.2026

Premio annuo lordo

Mezzi di chiusura Vedasi nell'ambito delle definizioni

Franchigie / scoperti Come indicato nel prospetto in calce al presente capitolato

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Società:	l'impresa assicuratrice
Broker:	il mandatario incaricato dalla Contraente/Assicurato per la gestione del contratto
Premio:	la somma dovuta dall'Assicurato alla Società
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Valore commerciale:	Il prezzo che correntemente l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte e dell'antiquariato
Stima accettata:	il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti
Valore dichiarato:	Il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro
Deprezzamento:	La diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro.
Terrorismo:	Tutti quegli atti – incluso l'uso della forza e della violenza – commessi da una o più persone che agiscano singolarmente o in gruppo, sia indipendentemente che per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per motivi, politici, religiosi, ideologici o simili o allo scopo di influenzare e/o sconvolgere gli assetti politici e/o istituzionali e/o religiosi o per ingenerare paura nella popolazione o parte di essa o con l'intenzione di influenzare qualsiasi autorità o governo.
Oggetti fragili	si intendono quelli di vetro, ceramica, porcellana, terracotta, nonché quelli di altri materiali che per loro natura o tipo di lavorazione presentino analoghe caratteristiche di fragilità.
PRA	primo rischio assoluto. La somma massima dovuta dall'Assicuratore, in caso di sinistro, qualunque sia il valore complessivo delle cose assicurate, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del C.C..

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892, 1893, 1894 CC).

ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 CC.

ART. 3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 CC).

ART. 5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 CC) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 7 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

ART. 8 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

ART. 9 FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

ART. 10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE OGGETTI D'ARTE

ART. 11 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Nei limiti ed alle condizioni che seguono la Società si obbliga a risarcire i danni - valutati secondo i criteri dell'art. 17 - subito dagli oggetti assicurati a seguito di eventi accidentali o dolosi, compresi furto, rapina e vandalismo, che ne provochino la perdita, la distruzione o il danneggiamento salvo quanto disposto dall'art. 13 Esclusioni.

Le parti si danno reciprocamente atto, e l'Assicurato riconosce espressamente, che ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 42 del 22 gennaio 2004 recante il Codice dei Beni Culturali, lo spostamento di beni culturali (come definiti all'art. 10 del medesimo Codice) è soggetto ad autorizzazione del Ministero dei Beni culturali e che, ai sensi degli artt. 65 e ss. del medesimo Codice, analoga autorizzazione (salvo il divieto di cui all'art. 65, commi 1 e 2) è necessaria anche per l'uscita dal territorio nazionale degli stessi.

ART. 12 OPERATIVITÀ IN CASO DI FURTO

In caso di furto, tentato o consumato, la garanzia è operante a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti gli oggetti assicurati:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutti gli oggetti assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a). Sono parificati ai danni del furto i guasti agli oggetti assicurati cagionati agli stessi per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.

ART. 13 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose;
- b) i danni causati da stato di conservazione, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato;
- c) i danni causati da tarli, tarme o altri insetti;
- d) aventi la loro diretta origine in un'operazione di restauro (anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo) effettuata da personale non specializzato o con mezzi e metodologie non idonee; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
- e) i danni a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
- f) i danni causati, determinato od agevolati con dolo e colpa grave dell'assicurato o dal Contraente. Qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei soci illimitatamente responsabili;
- g) i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, o dalle persone del cui operato essi debbano rispondere;
- h) i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati o agevolati con dolo o colpa grave dei dipendenti del Contraente o dell'Assicurato, o dalle persone del cui operato essi debbano rispondere nonché da coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali. In tali ipotesi, i danni sono compresi in assicurazione, qualora il Contraente o Assicurato agiscano giudizialmente contro gli autori, diretti o mediati del fatto;

- i) gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere, nonché la mancanza di oggetti d'arte rilevata in occasione di inventario;
- j) i danni causati da o conseguenti a estorsioni o truffe;
- k) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
- l) i danni verificatisi in occasione contaminazione radioattiva, da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- m) i danni verificatisi in occasione di eruzione vulcaniche, maremoti, maree e fenomeni di acqua alta;
- n) i danni verificatisi in occasione di inondazioni, alluvioni,
- o) i danni verificatisi in occasione di terremoti;
- p) **SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE – JCS2010/014.** Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali. La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America;
- q) danni derivanti da Contaminazione Radioattiva, Armi Chimiche, Biologiche, Biochimiche ed Elettromagnetiche (sempre operante) La presente clausola è di importanza essenziale e prevale su ogni disposizione contraria contenuta nella presente assicurazione. In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni o qualsivoglia esborso economico derivante da procedimenti giudiziari, direttamente o indirettamente causati, o a cui abbia contribuito, o derivanti:
 - 1.1) da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
 - 1.2) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;
 - 1.3) da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;
 - 1.4) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, conservati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
 - 1.5) da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;
 - 1.6) dall'utilizzo o dal funzionamento, finalizzato ad infliggere danni, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma software o qualsiasi altro sistema elettronico. Termini, dichiarazioni, accordi assicurativi, definizioni, esclusioni e condizioni della presente Polizza rimangono altrimenti invariati.
- r) malattie Trasmissibili, salvo diversamente previsto, la presente polizza non copre alcun sinistro, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, n tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:
 - 1. qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile;

2. qualsiasi atto, errore o omissioni nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmissibile.

Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura. La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmissibile all'interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l'uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali.

La presenza di una o più persone in un luogo assicurato potenzialmente infettate da una Malattia Trasmissibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmissibile non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo.

Si conviene di integrare le Definizioni indicate in polizza come segue:

Malattia Trasmissibile qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione.

Tutti gli altri termini e condizioni rimangono invariati.

- s) danni Informatici, fatti salvi i successivi paragrafi 2, 3 e 5, questa assicurazione non copre in alcun caso perdite, danni, o qualsivoglia esborso economico direttamente o indirettamente causati, indotti o derivanti da:

- 1.1) guasto, errore o mancato funzionamento di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici, processi o qualsiasi altro sistema elettronico, oppure
- 1.2) uso o impiego, al fine di causare danni, di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici nocivi, virus o processi informatici o qualsiasi altro sistema elettronico.

2) Qualora questa clausola sia prevista in polizze che coprono rischi di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o sommossa civile originata dai casi predetti, o qualsiasi atto ostile compiuto da una potenza belligerante o contro di essa, oppure atti di terrorismo o di qualsiasi persona che agisce per motivi politici, il paragrafo 1 non si applica per escludere perdite (che risulterebbero altrimenti coperte) derivanti dall'utilizzo di computer, sistemi informatici o programmi informatici o qualsiasi altro dispositivo elettronico impiegato nel lancio e/o nel sistema di orientamento e/o nel meccanismo di sparo di armi o missili.

3) Resta inteso e concordato che il paragrafo 1 non si applica ai casi (che risulterebbero altrimenti coperti) di perdita della proprietà assicurata o danno causati da un Attacco informatico mirato. L'onere di provare l'applicabilità della copertura ai sensi di queste disposizioni di reinclusione incombe sull'Assicurato.

4) Ai fini del paragrafo 3, per Attacco informatico mirato si intende l'uso o impiego, al fine di causare danni, di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici nocivi, virus o processi informatici o qualsiasi altro sistema elettronico, laddove l'intenzione sia quella di danneggiare esclusivamente l'Assicurato o la sua i suoi beni.

5) Questa polizza non comprende la copertura di dati elettronici, a meno che e nella misura in cui ciò sia espressamente affermato in altre parti della suddetta polizza.

ART. 14 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) come previsto dall'art. 1914 C.C., adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitare le conseguenze e salvaguardare i beni assicurati;
- b) qualora previsto dalla legge, denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo;

- c) darne avviso, tramite il Broker, alla Società entro 15 giorni da quando l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ne ha avuto conoscenza (a parziale deroga dell'art.1913 C.C.);
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o rubate. Mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- e) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

ART. 15 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno é concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale ove ha sede la Contraente. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Il collegio arbitrale risiede presso la sede legale del Contraente.

ART. 16 MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI

I Periti devono:

1. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui alla sezione A) e /o B);
3. verificare l'esistenza , la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate illese, perdute, distrutte, danneggiate;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 17 DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società, tenendo conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde:

- ☐ la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
- ☐ o il costo del restauro più il deprezzamento dell'opera assicurata fino al 100% del valore commerciale dell'oggetto

Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società è tenuta ad indennizzare, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento conseguente che risultasse all'insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.

ART. 18 ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile. Per "Primo Rischio Assoluto" si intende la forma di copertura mediante la quale, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la Società si impegna a risarcire in caso di sinistro i danni subiti fino al limite della somma assicurata.

ART. 19 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. L'Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Società né in tutto né in parte gli oggetti residuati o salvati dal sinistro.

ART. 20 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione, salvi i casi di impugnazione del verbale peritale di cui all'art. 17.

ART. 21 RECUPERO DEGLI OGGETTI DI CUI ALLA DENUNCIA DEL SINISTRO

Se gli oggetti vengono recuperati in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società. Tali oggetti divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per gli oggetti medesimi. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l'Assicurato. Per gli oggetti che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dagli oggetti medesimi in conseguenza del sinistro. Se gli oggetti recuperati rivelassero d'essere di qualità e valore difforni da quanto preso come riferimento per la determinazione del danno, l'Assicurato si obbliga a riprenderne possesso restituendo l'indennizzo percepito, fermo il diritto dell'Assicurato all'indennizzo per gli eventuali danneggiamenti subiti dagli oggetti stessi in conseguenza del sinistro.

NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE OGGETTI D'ARTE

1. Oggetto dell'assicurazione
2. Gestione dei sistemi di sicurezza

ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione vale esclusivamente per l'ubicazione/i specificate in scheda di polizza. L'assicurazione non vale, pertanto, se gli oggetti assicurati vengano trasportati in luoghi diversi da quelli indicati in polizza, per la durata del trasporto e della permanenza altrove.

ART. 2 GESTIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA

L'assicurazione è prestata in base alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia della garanzia furto, che:

- a) ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro anti-sfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq
- b) i locali contenenti gli oggetti assicurati siano protetti dai seguenti mezzi di prevenzione e protezione; sistema di antifurto di tipo perimetrale interno su accessi (porte e finestre) – sistema di antifurto di tipo volumetrico all'interno degli ambienti (non collegato a vigilanza e/o forze dell'ordine) che il Contraente si impegna a mantenere in perfetto stato di funzionalità ed efficienza. In caso di guasto, danneggiamento, manomissione o interruzione di funzionamento del sistema di allarme, il Contraente deve darne comunicazione alla Società e deve adottare le più appropriate misure per la sorveglianza dei beni assicurati fino al ripristino dello stato funzionale originario; in caso di impossibilità al ripristino il fatto deve essere segnalato alla Società entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il sistema di allarme deve essere controllato almeno una volta all'anno da persona tecnicamente qualificata a verificarne la funzionalità ed affidabilità;
- c) durante i periodi di chiusura dei locali o comunque in assenza di personale all'interno dei locali, devono essere attivati tutti i mezzi anti-intrusione descritti. Tuttavia per le persiane, tapparelle, ante e scuri, la loro chiusura non è obbligatoria durante le pause diurne; la chiusura delle ante a vetri è sempre obbligatoria;
- d) durante le esposizioni aperte al pubblico esista un adeguato servizio di sorveglianza;
- e) non sia permesso ai visitatori, usare, spostare o maneggiare i beni assicurati.

In caso di furto commesso con effrazione di mezzi di chiusura non conformi a quanto previsto, la Società corrisponderà all'Assicurato il 70% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 30% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'Indennità verrà determinata ai sensi delle condizioni generali di assicurazione senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

1. Furto con destrezza
2. Estorsione
3. Dolo e colpa grave
4. Variazioni climatiche
5. Scioperi, sommosse, atti di vandalismo, terrorismo
6. Inondazioni ed alluvioni
7. Terremoto
8. Opere presso restauratori
9. Danni causati da tarli, tarme o altri insetti
10. Danni cagionati dai ladri
11. Giacenza di oggetti fragili
12. Clausola chiusa inchiesta
13. Indennizzo supplementare

ART. 1 FURTO CON DESTREZZA

La presente polizza copre il furto commesso con destrezza all'interno dei locali, durante le ore di apertura al pubblico, purché constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto ed a condizione che ogni locale dell'esposizione vi siano almeno una persona preposta alla sorveglianza e identificabile, od in alternativa, sia in funzione il servizio di telecamere a circuito chiuso che consenta il monitoraggio degli oggetti da parte del personale specificatamente preposto alla funzione, con registrazione e conservazione in remoto degli eventi. In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma maggiore di **€ 60.000,00**

ART. 2 ESTORSIONE

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione oggetti d'arte sono comprese nell'assicurazione le perdite e i danni causati da, o conseguenti a, estorsione purché tale reato non rientri nelle fattispecie per le quali sussiste divieto di assicurabilità in forza di previsioni di legge.

ART. 3 DOLO E COLPA GRAVE

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione oggetti d'arte sono comprese nell'assicurazione le perdite e i danni determinati o agevolati con:

- ☐ colpa grave del Contraente e/o Assicurato;
- ☐ dolo e/o colpa grave di dipendenti dell'Assicurato o del Contraente o loro rappresentanti o di persone incaricate della sorveglianza dei locali, a condizione che qualora sussista un reato, il Contraente e/o l'Assicurato agisca giudizialmente nei confronti del responsabile.

ART. 4 VARIAZIONI CLIMATICHE

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione oggetti d'arte la garanzia comprende i danni derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento.

ART. 5 SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI DI VANDALISMO, TERRORISMO

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione oggetti d'arte la garanzia comprende i danni derivanti da:

- ☐ atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri;
- ☐ scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro;

- ☐ tumulti o sommosse civili;
- ☐ atti di persone che agiscono per malvagità, per motivi politici o terroristici;
- ☐ atti di vandalismo, boicottaggio o sabotaggio.

ART. 6 INONDAZIONI ED ALLUVIONI

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione oggetti d'arte sono compresi nell'assicurazione le perdite e i danni verificatisi in occasione e in conseguenza di inondazioni e alluvioni anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) a enti mobili all'aperto;
- b) agli oggetti, diversi da mobili e tappeti, la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.

La presente estensione di garanzia è prestata con il limite di indennizzo e l'applicazione della franchigia e/o scoperto indicati in polizza. Per i rischi situati sul territorio Italiano la presente garanzia viene prestata in eccedenza alle prevedenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali.

ART. 7 TERREMOTO

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione oggetti d'arte sono compresi nell'assicurazione le perdite e i danni verificatisi in occasione e in conseguenza di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia l'esclusione di cui alla lettera k) dell'Art.13 delle Norme che regolano l'assicurazione oggetti d'arte si intende confermata anche se i fenomeni indicati da detto comma risultassero originati da terremoto.

La Società non risponde dei danni causati da eruzioni vulcaniche.

Agli effetti della presente garanzia

- ☐ le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

La presente estensione di garanzia è prestata con il limite di indennizzo e l'applicazione della franchigia e/o scoperto indicati in polizza.

ART. 8 OPERE PRESSO RESTAURATORI

A parziale deroga dell'art. 1 delle norme specifiche che regolano l'assicurazione oggetti d'arte la garanzia è estesa, ai beni assicurati in giacenza presso restauratori, a condizione che i mezzi di chiusura risultino conformi a quelli previsti dall'art. 2 lettera a) "Gestione dei sistemi di sicurezza" delle norme specifiche che regolano l'assicurazione oggetti d'arte.

La garanzia decorre automaticamente, senza obbligo di comunicazione, se il valore dei beni è pari od inferiore ad € 30.000,00.

Per valori superiori o per ambienti con caratteristiche costruttive e protezioni diverse da quelle previste dall'art. 2 lettera a) "Gestione dei sistemi di sicurezza" delle norme specifiche che regolano l'assicurazione oggetti d'arte, la garanzia è valida solo dopo accettazione e conferma scritta della Società.

ART. 9 DANNI CAUSATI DA TARLI, TARME O ALTRI INSETTI

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera c dell'Art. 13 "Esclusioni" delle Norme specifiche che regolano l'assicurazione oggetti d'arte vengono ricompresi in garanzia i danni derivanti e/o causati da infestazioni tarli, tarme o altri insetti a condizione che il **Contraente** provveda alla redazione periodica di schede sanitarie delle opere stesse. Il **Contraente** deve conservare tali schede e darne copia alla **Società** e/o ai periti, a semplice richiesta.

ART. 10 GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

La garanzia di polizza è estesa a coprire i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le

rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati. Per questa estensione, in nessun caso, la Società non è tenuta a pagare somma superiore a quanto indicato in scheda di polizza per sinistro, serie di sinistri ed annualità assicurativa.

ART. 11 GIACENZA DI OGGETTI FRAGILI

La garanzia relativa alla rottura accidentale degli oggetti fragili è valida a condizione che:

- ☐ durante la giacenza siano riposti in vetrine o teche o collocati in zone emarginate rispetto a quelle di passaggio.
- ☐ durante la giacenza di transito siano riposti in casse adeguate alla tipologia dell'oggetto, evitando ogni successiva movimentazione.

ART. 12 CLAUSOLA CHIUSA INCHIESTA

Il pagamento dei danni non è subordinato a presentazione da parte dell'Assicurato del certificato di chiusa inchiesta, ma l'Assicurato si impegna a presentarlo agli assicuratori non appena possibile e di concorrere all'eventuale risarcimento del danno in caso di sua responsabilità.

ART. 13 INDENNIZZO SUPPLEMENTARE

Qualora a seguito di involontaria violazione degli obblighi di protezione e conservazione richiamati agli art. 160 Ordine di reintegrazione e 163 - Perdita di beni culturali del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42, ed in attuazione rispettivamente del 5 e 3 comma degli stessi articoli, il valore del bene assicurato, o la diminuzione del valore stesso, determinato dal Ministero o dalla Commissione Arbitrale risultasse superiore all'indennizzo spettante a termini di polizza, la Società in accettazione delle predette risultanze liquiderà, in aggiunta a quanto già pagato, un indennizzo supplementare fino alla concorrenza della maggior somma dovuta col massimo, oggetto per oggetto, del 10% della somma assicurata per ogni singolo oggetto, esclusa ogni compensazione tra oggetti diversi. Le spese relative all'arbitrato sono a carico della Società. L'indennizzo supplementare, come sopra definito, sarà corrisposto a fronte di provvedimento del Ministero Competente divenuto definitivo. Resta ferma la facoltà di rivalsa da parte della Società nei confronti dei terzi responsabili nonché, limitatamente ai casi dolo, di Amministratori e Dipendenti del Contraente stesso.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. Assicurazione per conto di chi spetta
2. Altre assicurazioni
3. Ispezione delle cose assicurate
4. Rinuncia alla rivalsa
5. Rimozione e ricollocamento enti indenni
6. Onorari dei periti / consulenti
7. Spese peritali
8. Esenzione imposte
9. Anticipo indennizzi
10. Identificazione dei beni assicurati

ART. 1 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

ART. 2 ALTRE ASSICURAZIONI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio e l'Assicurato è comunque esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni. In caso di sinistro, il Contraente e l'Assicurato devono tuttavia darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza della somma in merito assicurata dalla presente polizza. Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente la somma in merito assicurata dalle altre polizze. Gli scoperti e/o franchigie previsti dalla presente polizza si intendono uniche per sinistro e non cumulabili con quelle previste dalle predette altre assicurazioni. Gli scoperti e/o franchigie della presente polizza, se inferiori, si intendono assorbiti dalle franchigie e/o scoperti previsti dalle predette altre assicurazioni, se superiori, valgono solo per la differenza.

ART. 3 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornirne tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 4 RINUNCIA ALLA RIVALSA

Per le indennità pagate in esecuzione di questo contratto, la Società rinuncia espressamente al diritto di surrogazione:

- ☐ salvo il caso di dolo, nei confronti del Contraente e/o Assicurato;
- ☐ salvo il caso di dolo e a condizione che il Contraente e/o Assicurato non eserciti tale facoltà, nei confronti dei dipendenti o rappresentanti del Contraente e/o Assicurato.

ART. 5 RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO ENTI INDENNI

La Società risarcisce, a seguito di sinistro indennizzabile, i costi per la rimozione, ricovero ed il ricollocamento degli enti indenni. Tale estensione di garanzia è prestata con un massimo risarcimento per sinistro e anno assicurativo di **€ 30.000,00** e con l'applicazione di una franchigia per ogni sinistro di **€ 2.500,00**.

ART. 6 ONORARI DEI PERITI/CONSULENTI

La Società rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari che lo stesso dovrà eventualmente pagare, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, a consulenti e professionisti in genere allo scopo di reintegrare le perdite subite.

La Società rimborserà altresì all'Assicurato le spese di perizia eventualmente dallo stesso sostenute per il perito di parte, nonché per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale.

La presente estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza di **€ 15.000,00**.

Questa garanzia viene prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui alle Norme che regolano l'assicurazione, fino alla concorrenza della somma sopraindicata.

ART. 7 SPESE PERITALI

L'Impresa si obbliga ad indennizzare fino alla concorrenza di **€ 15.000,00** le spese sostenute dall'Assicurato, per la nomina del perito di parte e del terzo perito in base alle disposizioni delle Norme che regolano l'assicurazione.

ART. 8 ESENZIONE IMPOSTE

Il Contraente/Assicurato dichiara che le opere d'arte assicurate sono di interesse storico-artistico e rientrano nei disposti di cui al punto 6 dell'art. 48 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'art.10 della legge n.137 del 06.07.2002; pertanto sono esenti da imposte ai sensi di legge n.53 del 28.02.1983.

ART. 9 ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che sia prevedibile un indennizzo complessivo di almeno € 50.000,00. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 500.000,00=, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

ART. 10 IDENTIFICAZIONE DEI BENI ASSICURATI

Premesso la presente copertura opera per la tutela di tutti i beni mobili costituenti il complesso della dotazione del museo comunale per l'ubicazione indicata, si conviene tra le parti che per l'identificazione, consistenza e composizione dei singoli beni di fare riferimento alla documentazione tecnico-amministrativa degli uffici preposti del Contraente che il Contraente si impegna a produrre e mettere a disposizione della compagnia in ogni momento..

PATTUIZIONI CONTRATTUALI SEZIONE GIACENZA

A valere per entrambe le sezioni di garanzia

1. Diminuzione dei valori assicurati
2. Proroga termini denuncia sinistri
3. Deroga foro competente e sede arbitrale
4. Revisione del prezzo e recesso anticipato in corso di contratto
5. Proroga termini di pagamento premio e decorrenza delle garanzie
6. Durata dell'Assicurazione
7. Coassicurazione e delega
8. Interpretazione della polizza
9. Buona fede
10. Clausola Broker
11. Clausola risolutiva espressa
12. Clausola CONSIP
13. Informazioni sinistri

1) DIMINUIZIONE DEI VALORI ASSICURATI

E' in facoltà dell'Assicurato di domandare, mediante lettera raccomandata, la riduzione delle somme assicurate. La riduzione avrà effetto immediato e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta.

2) PROROGA TERMINI DENUNCIA SINISTRI

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, il termine per la denuncia dei sinistri s'intende elevato a 15 giorni a decorrere dal giorno in cui l'ufficio competente dell'Ente alla gestione dei contratti assicurativi ne sia venuto a conoscenza.

3) DEROGA FORO COMPETENTE E SEDE ARBITRALE

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, si conviene tra le parti che il foro competente e la sede arbitrale riguardanti l'esecuzione del contratto, devono intendersi quelle del luogo di residenza del Contraente.

4) REVISIONE DEL PREZZO E RECESSO ANTICIPATO IN CORSO DI CONTRATTO

Le Parti prendono e danno reciprocamente atto che ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni durante il decorso del rapporto contrattuale si potrà addivenire ad una revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza, laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una loro variazione.

La revisione del prezzo è consentita, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società avrebbe consentito l'Assicurazione ad un premio più elevato,

nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l'ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 10%.

In tale ipotesi la Società rinuncia alla facoltà di recesso ed avrà diritto alla revisione del premio assicurativo, a far data dalla prima scadenza successiva, in misura massima pari all'eccedenza riscontrata, ma non oltre il 40%.

La revisione del prezzo deve essere richiesta dalla Società con un preavviso non inferiore a 60 giorni. Il Contraente avrà la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di revisione del prezzo sulla base di un'istruttoria condotta tenuto conto delle disposizioni di cui all'ordinamento vigente in materia di appalti pubblici. Qualora il Contraente, in esito a tale indagine, comunichi di rifiutare l'applicazione dell'incremento di premio richiesto, il contratto si intenderà risolto di diritto, decorsi 180 giorni dalla data della predetta comunicazione di richiesta di revisione del prezzo da parte della Società.

La Società ha inoltre facoltà di recedere dall'Assicurazione, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse esistito o fosse stato conosciuto al momento di conclusione del contratto la Società non avrebbe consentito l'Assicurazione,

nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l'ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 50%.

Ricorrendo tale circostanza la Società ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata il cui computo decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

Anche il Contraente può recedere dal contratto con le stesse modalità e termini di cui ai commi precedenti, fermo il diritto al rimborso dei ratei di premio pagati e non goduti al netto delle imposte, limitatamente tuttavia ai rischi che non si sono nel frattempo realizzati.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto di cui al presente articolo, il recesso da parte della Società non avrà effetto qualora la Società non abbia comunicato al Contraente, contestualmente all'esercizio del recesso stesso, le informazioni di cui all'articolo "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio".

5) PROROGA TERMINI DI PAGAMENTO PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, l'Amministrazione pagherà alla Società, per il tramite del broker, i premi o e rate di premio entro i 30 giorni successivi all'effetto dell'assicurazione, nonché suoi rinnovi e delle eventuali variazioni e regolazioni onerose. Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l'avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell'ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato. Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

6) DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24.00 del **31.12.2021**, e scadenza alle ore 24.00 del **31.12.2026**, con scadenze annuali intermedie al 31 dicembre di ciascun anno, e con espressa esclusione del tacito rinnovo. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario una proroga delle garanzie previste dal contratto per un periodo non superiore ad ulteriori 6 (sei) mesi, notificando in tal senso all'Impresa aggiudicataria almeno 10 giorni prima del termine del contratto, al fine di permettere l'espletamento di nuova gara. Per tale periodo di proroga all'Impresa spetterà un importo di premio per ogni giorno di copertura che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale.

E' facoltà del Contraente rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte almeno 60 (sessanta) giorni prima di tale scadenza. Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono

intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall'art 106 del D. Lgs. 50/2016.

7) COASSICURAZIONE E DELEGA

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia ripartito per quote tra le Società indicate in polizza, in deroga al disposto dell'articolo 1911 del Codice Civile, tutte le Società sottoscrittrici del riparto di assicurazione sono responsabili in solido nei confronti del Contraente. Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse dopo la firma dell'atto relativo anche da parte della sola Delegataria.

8) INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Si conviene fra le parti che verrà data interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza; pertanto le condizioni dattiloscritte avranno prevalenza sulle condizioni generali e particolari di assicurazione, prestampate.

9) BUONA FEDE

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo. Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio. La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

10) CLAUSOLA BROKER

Alla Società di brokeraggio Inser Spa, Filiale di Parma, è affidata dal Contraente la gestione e l'esecuzione del presente contratto di assicurazione in qualità di broker ai sensi del D.Lgs 07.09.2005 nr. 209. Il Contraente e la/le Società si danno pertanto reciprocamente atto che le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto, ivi compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker incaricato e che ogni notizia data o spedita dall'Assicuratore al suddetto Broker e viceversa dovrà essere considerata come eseguita nei confronti del Contraente stesso. La remunerazione del Broker è a carico della/e Società aggiudicataria/e del presente contratto e non costituisce onere aggiuntivo per il Contraente in quanto ricompresa nei costi destinati usualmente dalla/e Società stessa/e alla/e propria/e organizzazione/i. Il Broker ha diritto di trattenersi le commissioni d'intermediazione di cui sopra dai premi di assicurazione, all'atto del pagamento dei medesimi, secondo gli usi e gli accordi praticati normalmente sul mercato assicurativo. Al Broker verranno retrocesse dall'Impresa o dall'Agenzia mandataria dell'Impresa, provvigioni pari al **10%** dei premi imponibili complessivamente pagati.

Art. 11) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. . I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto

(CUP) comunicati dalla Stazione appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art.) 12 CLAUSOLA CONSIPI

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, così come convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, il Contraente avrà diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione alla Società con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto allo stesso e la Società non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

Art.) 13 INFORMAZIONE SINISTRI

La Società

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in caso di risoluzione anticipata del contratto contestualmente all'esercizio del recesso, si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
 - a) il numero identificativo attribuito dalla Società (*in formato "numero"*);
 - b) la data del sinistro (*in formato "data"*);
 - c) la data di accadimento dell'evento se non coincidente con quella del sinistro (*in formato "data"*);
 - d) il nominativo del reclamante o, qualora non divulgabile, un codice identificativo univoco (*in formato "testo"*);
 - e) l'indicazione se trattasi di danneggiamento a cose o a persone o se trattasi di evento mortale (*in formato "testo"*);
 - f) la descrizione dettagliata dell'evento (*in formato "testo"*);
 - g) lo stato di trattazione (aperto, chiuso senza seguito, chiuso con pagamento, non in garanzia) (*in formato "testo"*);
 - h) la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile) (*in formato "testo"*);
 - i) l'importo stimato dell'indennizzo (cosiddetta "riserva" attribuita dalla Società) (*in formato "valuta"*);
 - j) l'importo liquidato dalla Società a titolo d'indennizzo (*in formato "valuta"*);
 - k) la data di avvenuto pagamento o comunque la data di chiusura della pratica per altro motivo (*in formato "data"*).

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta;

rappresentano un'insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto contrattuale con la Società, come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla vigente ed applicabile legislazione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni.

Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

FRANCHIGIE SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO SEZIONE GIACENZA

SEZIONE DI GARANZIA	EVENTO	FRANCHIGIA / SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
A) Giacenza	Per ogni evento e salvo diversamente indicato	0,00	€ 1.500.000,00 s/A € 200.000,00 per oggetto
	Per furto e rapina	0,00	€ 300.000,00 per sinistro e anno
	Inondazioni, alluvioni e allagamenti conseguenti ad esondazioni di fiumi o corsi d'acqua	€ 0,00	100% somma assicurata
	Terremoto	€ 5.000,00	100% somma assicurata
	Furto con destrezza	€ 1.000,00	€ 60.000,00 per sinistro
	Furto con impianto di allarme inefficiente	30%	la somma assicurata
	Rimozione ricollocazione enti indenni	€ 2.500,00	€ 30.000,00 per sinistro
	Onorari periti e consulenti	€ 0,00	€ 15.000,00 per sinistro
	Spese peritali	€ 0,00	€ 15.000,00 per sinistro
	Opere presso restauratori <i>furto attraverso mezzi di chiusura non conformi</i>	20% min. € 2.500,00	€ 30.000,00 per sinistro
	Guasti cagionati dai ladri	€ 0,00	€ 50.000,00 per sinistro e anno